

# COMUNE DI CASTIADAS

*Provincia del Sud Sardegna*

## Ordinanza del Sindaco

*Ufficio*

**Registro del Servizio**

**N. 7 del 23-03-2020**

**OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la limitazione degli orari delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.**

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la delibera della Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**Visto**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* ";

**Dato atto che** nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale : "*dì evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*";

**Visto** il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

**Richiamato** in particolare, l'articolo 1, comma 1, del DPCM da ultimo citato ove si dispone che : *"Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro."*;

**Richiamata**, la direttiva emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

**Vista** la DETERMINAZIONE DIRETTORIALE, Prot. 96788/RU del 21.03.2020, dell'Agenzia Dogane Monopoli, con la quale è stato disposta:

*"a. la sospensione con effetti immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi di rivendita;*

*b. la sospensione della raccolta dei giochi sotto-descritti presso le "tabaccherie" e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, con le seguenti decorrenze:*

*- «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto» «SuperEnalotto», «Lotto tradizionale»: dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; la sospensione per tali giochi è estesa alla modalità di raccolta online nonché alle conseguenti attività estrazionali al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza risulterebbe necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività;*

*- «Eurojackpot» la sospensione per tale gioco è estesa alla modalità di raccolta online ed ha effetto immediato;*

*c. le scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell'Agenzia: dal giorno 22 marzo 2020";*

**Considerato** che la sospensione dei giochi di cui al suddetto provvedimento avrà efficacia per il perdurare dello stato di emergenza e sino a provvedimento di revoca;

**Viste** le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Sardegna in merito all'adozione di misure di contrasto all'epidemia da COVID-19:

- OPRG n. 1 del 22.02.2020;
- OPRG n. 2 del 23.02.2020;
- OPRG n. 3 del 27.02.2020;
- OPRG n. 4 del 08.03.2020;
- OPRG n. 5 del 09.03.2020;
- OPRG n. 6 del 13.03.2020;
- OPRG n. 7 del 13.03.2020;
- OPRG n. 8 del 13.03.2020;
- OPRG n. 9 del 14.03.2020;

**Visti** gli ultimi provvedimenti adottati dal Governo:

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

- l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno 22.03.2020 recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" con la quale "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di

*trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;*  
- il DPCM 22.03.2020, pubblicato in G.U. n. 76 del 22.03.2020, recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”, efficace dalla data del 23 marzo e fino al 03 aprile 2020, che disciplina la sospensione di una serie di attività produttive e commerciali;

**Rilevato** che le disposizioni da ultimo richiamate non menzionano, limitazioni agli orari di apertura e chiusura delle attività ancora consentite;

**Valutata** l’esigenza, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando;

**Tenuto conto** dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

**Dato atto** che i provvedimenti sopra richiamati si pongono l’obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Considerata** la rilevanza dell’emergenza sanitaria in corso e la portata esponenziale dell’epidemia nel territorio regionale, nazionale e internazionale;

**Ritenuto** di adottare misure adeguate al contenimento dell’epidemia nel territorio comunale al fine di salvaguardare la salute dei cittadini;

#### **Considerato che:**

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castiadas, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l’impostazione e gli obiettivi dei DPCM e dei provvedimenti citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall’art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;
- si ravvisa, vista la diffusione repentina dell’epidemia, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevenzano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento la limitazione degli orari di apertura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e delle attività ancora consentite;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l’urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

#### **Richiamati**

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)*”
- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
  - o.c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente*

*comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*

*o.c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

**Dato atto che:**

- il presente provvedimento, oggetto di comunicazione al Prefetto, è esecutivo dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line, viene pubblicato altresì sul sito internet del Comune di Castiadas, e trova applicazione fino al 03/04/2020, salvo la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

**Vista** la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, ai sensi del quale *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*... nonché ... *“Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.”*;

**Visti:**

- La Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6;
- il D.L. 17 marzo 2020 n° 18;
- il DPCM del 1 marzo 2020;
- il DPCM del 4 marzo 2020;
- il DPCM dell'8 marzo 2020;
- il DPCM del 9 marzo 2020;
- il DPCM dell' 11 marzo 2020;
- l'Ordinanza Ministero Salute del 20 marzo 2020;
- L'Ordinanza Ministro Salute di concerto con Ministro Interno del 22.03.2020;
- Il DPCM 22.03.2020;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

**ORDINA**

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, **con decorrenza immediata e fino al 03 aprile 2020**, la seguente disposizione:

1. L'osservanza dell'**orario di apertura** al pubblico **dalle ore 8.00 alle ore 18.30, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del Sito istituzionale del Comune di Castiadas, salvo nuovo provvedimento, da parte delle seguenti attività consentite dal DPCM del 22.03.2020 e rientranti nei seguenti codici ATECO:**
  - 45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI: 45.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli, 45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli, 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli, 45.20.2 Riparazione di

carrozzerie di autoveicoli, 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, 45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, 45.20.9 Autolavaggio e altre attività di manutenzione, 45.20.91 Lavaggio auto, 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli;

- 47.11.1 Ipermercati, 47.11.10 Ipermercati, 47.11.2 Supermercati, 47.11.20 Supermercati, 47.11.3 Discount di alimentari, 47.11.30 Discount di alimentari, 47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, 47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

- 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati; 47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

- 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati, 47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura, 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata;

- 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati, 47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne,

- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati, 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;

- 47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari; 47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca, 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca;

- 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati, 47.24.1 Commercio al dettaglio di pane, 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane, 47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria, 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria,

- 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati, 47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande, 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande;

- 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, 47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;

- 47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati, 47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, 47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

-47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

2. L'osservanza dell'**orario di apertura** al pubblico **dalle ore 7.00 alle ore 18.30, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del**

**Sito istituzionale del Comune di Castiadas, salvo nuovo provvedimento, da parte delle Edicole e i Tabaccai;**

3. **La chiusura** delle suddette attività, **nelle giornate della domenica e festive**, ad eccezione delle **Edicole e Tabaccai** che dovranno osservare in tali giornate l'orario di apertura al pubblico **dalle ore 7.00 alle ore 13.00, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del Sito istituzionale del Comune di Castiadas, salvo nuovo provvedimento;**
4. Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
5. Ai gestori delle attività consentite dal DPCM 22.03.2020 l'osservanza delle misure adottate con la presente ordinanza e di accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone;

#### **DISPONE**

Che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

L'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e diffusione tramite i mezzi di comunicazione e di stampa;

La trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- alla Prefettura – UTG di Cagliari;
- alla Questura di Cagliari;
- alla Regione della Sardegna – Assessorato Regionale della Sanità;
- alla Protezione Civile Regionale;
- all'ATS Sardegna;
- alla Provincia del Sud Sardegna;
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Castiadas;
- al Comando Compagnia Carabinieri di San Vito;
- al Comando dei Carabinieri di Castiadas;
- alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Muravera;
- al Comando del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Castiadas;
- al Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cagliari;

#### **AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

### **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale di Castiadas e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza del presente provvedimento.

### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castiadas.

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze.

Le disposizioni della presente ordinanza perdono efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni regionali o statali simili o più restrittive.

Castiadas, 23-03-2020

**Sindaco**

F.to Murgioni Geom. Eugenio